m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016103.23-11-2023.h.08:52

I. C. ST. "4 DE LAUZIERES"-PORTICI
Prot. 0007122 del 24/11/2023
VII-1 (Entrata)

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6, e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO il decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333/2001;

VISTA la legge n. 143 del 4/06/2004 e, in particolare, l'art. 1 "*Disposizioni in materia di graduatorie permanenti*";

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 ed, in particolare, l'art 1 comma 605 lettera *c)* cheha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti;

VISTO il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'a. s. 2001/2002, che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTE le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER n. 45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018, relative agli adempimenti degli Uffici in ordine all'applicazione di cui all'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018;

VISTA la nota AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019, relativa agli adempimenti degli Uffici, in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/02 e finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;

VISTA la nota M.I., prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "*Contenzioso seriale concernente l'inserimento in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito ante a. s.2001/02*", in cui è stato precisato che "*l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione*";

VISTO il D.M. 60 del 10 marzo 2022, concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento ed eventuale trasferimento in altra provincia del personale docente ed educativo, valide per il triennio scolastico 2022/2025;

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado della provincia di Napoli, prot. 8269 del 30/05/2022 e s. m. i;

VISTA **la sentenza del TAR Lazio, n. 6147/2022,** notificata in data 21/05/2022, che respinge il ricorso **n. 7883/2014,** promosso dai ricorrenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, finalizzato all'inserimento nelle GAE;

TENUTO CONTO che i docenti di seguito elencati, sono inseriti nel ricorso di cui sopra, ed hanno trasferito la propria iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), nella provincia di Napoli;

CONSIDERATO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato, per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi degli artt. 7 e ss. L 241/90;

RITENUTO di dover dare applicazione alla suddetta sentenza;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, ***il depennamento*** dalle graduatorie ad esaurimento di scuola dell'infanzia, primaria e connessi elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di I fascia dei docenti di seguito indicati:

Cognome e Nome	*Dt. Nascita*	*Grad. da cui Depennare*	*Prov. di inserimento ATTUALE*
DELLA CORTE MADDALENA	17/08/1972	AAAA	NAPOLI
DI CATERINO CATERINA	15/10/1971	AAAA	NAPOLI
NATALE ELISABETTA	09/11/1982	AAAA	NAPOLI

Art. 2 Sono confermati i contratti di supplenza da GAE e I fascia d'istituto stipulati fino al 30 giugno 2024, saranno invece, modificati i contratti di supplenza da GAE e I fascia d'istituto stipulati fino al 31 agosto 2024, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno 2024. Relativamente ai contratti stipulati per le supplenze temporanee, gli stessi termineranno alla loro naturale scadenza.

Art. 3 Il presente depennamento da GAE non comporta alcun effetto sull'eventuale nomina di supplenza da GPS, nonché sull'eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie o straordinarie.

Art. 4 L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Art. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Luisa Franzese
F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE